

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 ottobre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 settembre 2025.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Vigo Chiara. (25A05521) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Marittima. (25A05522) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Magagnaga e nomina del commissario straordinario. (25A05523)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 settembre 2025.


Scioglimento del consiglio comunale di Lauria e nomina del commissario straordinario. (25A05524)..... Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 11 settembre 2025.

Riparto del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Programmazione pluriennale a decorrere dal 2026. (25A05509)..... Pag. 3



PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2025.

Iscrizione del nome «Carne Salada del Trentino» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. (25A05510) Pag. 5

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 24 settembre 2025.

Conferma del contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili agli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC Programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile». (25A05525) Pag. 8

Ministero della salute

DECRETO 15 settembre 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico», in Milano, nelle aree tematiche «cardiologia-pneumologia», «oncologia», «ematologia e immunologia», «neurologia», «gastroenterologia», «ostetricia e ginecologia» e «trapiantologia». (25A05542) Pag. 10

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 8 ottobre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Giorgio - Società cooperativa - in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (25A05565) Pag. 11

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DELIBERA 8 ottobre 2025.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026. (Delibera n. 3). (25A05535) Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 ottobre 2025.

Rettifica della determina n. 1224/2025 del 30 settembre 2025, concernente l'abolizione della Nota AIFA 92. (Determina n. 1322/2025). (25A05566) Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio ossidronato, «Technescan HDP». (25A05514) Pag. 16

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax». (25A05545) Pag. 16

Banca d'Italia

Sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria della Bank Sepah succursale di Roma (25A05512) Pag. 17


Sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria della Persia International Bank Plc succursale di Milano. (25A05513) Pag. 17

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (25A05511) Pag. 17

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

Domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta «Bergamotto di Reggio Calabria» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (25A05544) Pag. 17



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 settembre 2025.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Vigo Chiara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione dell'8 maggio 2025;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore della sig.ra Vigo Chiara;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2025;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Vigo Chiara, nata a Calasetta (CA) il 1° febbraio 1955.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2535

25A05521

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Francavilla Marittima (Cosenza);

Considerato altresì che, in data 15 settembre 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gaetano Tursi.

Il citato amministratore, in data 15 settembre 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.


Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza).

Roma, 23 settembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A05522



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Macugnaga e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardo Corvatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 29 agosto 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto del Verbano Cusio Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 settembre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardo Corvatta, Viceprefetto in servizio presso la prefettura del Verbano Cusio Ossola.

Roma, 23 settembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A05523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Lauria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lauria (Potenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° agosto 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lauria (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Paolo D'Alessio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lauria (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni Saverio Furio Pittella.

Il citato amministratore, in data 1° agosto 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del ri-

chiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 agosto 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lauria (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Paolo D'Alessio, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Potenza.

Roma, 23 settembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A05524

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 11 settembre 2025.

Riparto del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Programmazione pluriennale a decorrere dal 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 novembre 2022, n. 603905, recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare l'art. 1 nell'ambito del quale è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante: «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;

Visto l'art. 9, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero il «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8;

Visto l'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di



cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d*), della legge medesima;

Visto l'art. 11, comma 2, lettera *d*), della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a*) del medesimo art. 11, comma 2, e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

Visto il medesimo art. 11, comma 2, lettera *d*), della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il decreto di riparto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge medesima, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'art. 13 della legge medesima;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'art. 9 della medesima legge;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 706529, recante la ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica per il triennio 2023-2025;

Considerata la necessità di prevedere una ripartizione stabile del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica al fine di garantire una gestione più corretta degli impegni pluriennali di spesa a valere su tale fondo e fatta salva la possibilità di aggiornamenti previsti dalla sopracitata legge;

Visto il DRGS n. 192557/2024 con il quale sono stati istituiti i capitoli: cap. 7059/01 per la realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6 della legge n. 23/2022, cap. 7259/01 per finanziare il Piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'art. 8 della legge n. 23/2022, cap. 7260/01 per finanziare i programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d*), della legge n. 23/2022 e cap. 7651/01 e 7651/02 per finanziare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

Sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare competente della Camera dei deputati, con osservazioni, in data 29 luglio 2025, e della Commissione parlamentare competente del Senato della Repubblica, in data 5 agosto 2025;

Ritenuto di non recepire l'osservazione formulata dalla Commissione parlamentare competente della Camera dei deputati in data 29 luglio 2025, nel precipuo intento di superare, a decorrere dall'anno 2026, la ripartizione dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica secondo una proiezione triennale, al fine di garantire, piuttosto, una pianificazione di lungo periodo coerente con i tempi necessari di realizzazione delle pertinenti attività;

Considerato che tale scelta è, altresì, dettata dalla complessità e dalla durata dell'*iter* funzionale alla definizione dei criteri di riparto, nonché dalla necessaria concertazione con le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, così da assicurare la massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, in coerenza con gli obiettivi strategici del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e con le priorità definite a livello europeo;

Considerato che l'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, consente l'aggiornamento annuale del decreto ministeriale di riparto, garantendone così la flessibilità e rispondenza all'evoluzione normativa, agli indirizzi di politica agricola nazionale ed europea, nonché alle eventuali esigenze emerse in sede attuativa

Decreta:

Articolo unico

1. A partire dall'anno 2026, il riparto dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica è quantificato nelle percentuali indicate nella seguente tabella:

Ambito di intervento	Ripartizione percentuale
Realizzare il marchio biologico italiano di cui all'art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23	15,00%
Finanziare il Piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'art. 8 della legge 9 marzo 2022, n. 23;	20,00%
Finanziare i programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge 9 marzo 2022, n. 23	40,00%
Finanziare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23	25,00%

2. La percentuale di risorse del fondo di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d*), della legge 9 marzo 2022, n. 23, è finalizzata alla realizzazione delle seguenti attività:

a) programmi di ricerca e innovazione;



b) percorsi formativi nelle università pubbliche tra cui corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica nonché percorsi di aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici;

c) programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.

3. Qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità di cui al presente articolo, dette risorse possono essere assegnate alle altre attività ivi contemplate nel rispetto delle regole di bilancio.

4. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 11 settembre 2025

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1187

25A05509

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2025.

Iscrizione del nome «Carne Salada del Trentino» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Considerato che, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L del 2 ottobre 2025 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1993 della Commissione del 25 settembre 2025 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Salada del Trentino» (IGP);

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione di «Carne Salada del Trentino» (IGP) nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L del 2 ottobre 2025 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1993 della Commissione del 25 settembre 2025.

I produttori che intendono porre in commercio «Carne Salada del Trentino» (IGP) sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 ottobre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«CARNE SALADA DEL TRENINO» (IGP)

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Carne Salada del Trentino» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Carne Salada del Trentino» è il prodotto della salumeria ottenuto da carne bovina nei tagli fesa, punta d'anca, sottofesa e magatello, aromatizzati e lasciati maturare in salamoia, secondo le modalità di seguito specificate.

All'atto dell'immissione al consumo, esso presenta le seguenti caratteristiche.

Caratteristiche fisiche

Forma

Il prodotto, che deve essere sempre ricavato da un unico fascio muscolare, può presentarsi:

intero; in tal caso la sagoma richiama il profilo del taglio utilizzato sicché risulta irregolare, oblunga o affusolata; oppure risulta tendenzialmente cilindrica o a parallelepipedo qualora la carne impiegata sia stata pressata e/o insaccata in budello o rete elastica;


porzionato; in tal caso la sagoma risulta di aspetto variabile in quanto segue la modalità del taglio; oppure risulta tendenzialmente cilindrica o a parallelepipedo in presenza delle condizioni indicate nel punto precedente;

preaffettato in fette di sagoma regolare, escludendo le parti iniziali e finali del taglio utilizzato.

In ciascuna delle tre tipologie è ammessa la presenza di eventuali fenditure naturali.

Peso

Il peso del prodotto intero o porzionato varia da un minimo di 0,2 kg ad un massimo di 6,0 kg.



Consistenza

Soda, compatta, non flaccida, moderatamente resistente alla masticazione.

Caratteristiche organolettiche**Aspetto al taglio**

Di colore rosso rubino uniforme con eventuale viraggio verso la tonalità rosso scuro in corrispondenza della superficie esterna. È ammessa la presenza di striature bianche dovute ad eventuali infiltrazioni di grasso.

Profumo

All'olfatto il prodotto presenta un profumo delicato, caratteristico.

Sapore

Moderatamente sapido, di carne matura.

Aroma

Leggermente speziato.

Caratteristiche chimiche

Umidità: max 73,50%.

Proteine: min 20,50%.

Cloruro di sodio (NaCl): max 4,00%.

Grassi: max 7%.

pH: min 4.6.

Art. 3.**Zona di produzione**

L'area di produzione della «Carne Salada del Trentino» coincide con il territorio compreso nei confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento, con esclusione dei seguenti Comuni: Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino.

Art. 4.**Prova dell'origine**

Il processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna delle fasi gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione dei produttori, dei porzionatori, dei preaffettatori e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, nonché mediante la dichiarazione tempestiva al medesimo organismo delle quantità ottenute, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte di tale struttura, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.**Metodo di ottenimento****Materia prima**

La «Carne Salada del Trentino» si ricava dalle seguenti masse muscolari ottenute da cosce di bovino, private di ossa, di età compresa tra diciotto e quarantotto mesi: fesa, punta d'anca, sottofesa e magatello.

Fasi e metodo di lavorazione**Rifilatura**

Le masse muscolari sopra indicate vengono rifilate con asportazione del grasso visibile, delle pellicine intramuscolari e delle parti tendinee esterne, avendo cura di non praticare incisioni per non compromettere né l'uniformità della salagione né l'omogeneità del prodotto.

Salagione e maturazione

La salagione avviene in appositi contenitori di acciaio inox o di altro materiale idoneo all'uso alimentare a temperatura compresa tra 0°C e +7°C e si esegue cospargendo, a mano o avvalendosi di un dosatore meccanico, le masse muscolari con una miscela composta da sale alimentare, pepe nero e aglio utilizzati nelle seguenti quantità:

sale: 2,0% - 2,8% del peso della carne fresca;

pepe: nero 0,1% - 1,0% del peso della carne fresca;

aglio: 0,1% - 1,0% del peso della carne fresca.

Le quantità indicate possono essere impiegate sia in un'unica operazione sia frazionate in più operazioni.

In questa fase possono essere aggiunti uno o più dei seguenti ingredienti, nella quantità massima dell'1% del peso della carne fresca (così come definita dal regolamento (CE) n. 853/2004): alloro, rosmarino, bacche di ginepro, noce moscata, anice e salvia. È ammesso l'utilizzo di destrosio e/o saccarosio in quantità massima pari allo 0,60% del peso della carne all'inizio del trattamento. Non è consentito il ricorso a coloranti e ingredienti contenenti glutine e/o allergeni. L'azione esercitata dal sale facilita la fuoriuscita del liquido presente naturalmente nei tessuti della carne, con la conseguente formazione di una soluzione acquosa che, accumulandosi progressivamente nei contenitori, si impregna degli aromi sprigionati dagli ingredienti immessi con la salagione (la c.d. «salamoia») e ne favorisce l'assimilazione nelle fibre muscolari. Il processo appena descritto viene avviato fin dall'inizio della salagione e, a salvaguardia delle caratteristiche organolettiche del prodotto, deve avvenire naturalmente all'interno dei contenitori; pertanto è vietato iniettare artificialmente nelle carni salamoia preparata in precedenza. Questa fase, definita di maturazione, deve durare almeno quindici giorni decorrenti dall'inizio della salagione, e durante la stessa sono ammessi pressatura eseguita nel contenitore, massaggi e movimentazione da un contenitore all'altro. Tali operazioni possono essere praticate a mano o servendosi di attrezzature meccaniche.

Preaffettamento - porzionamento - insaccatura - confezionamento.


Terminata la maturazione, ogni pezzo di carne viene singolarmente confezionato tal quale nella sua interezza.

In alternativa il pezzo può essere preaffettato, escludendo per il successivo confezionamento la parte iniziale e finale del taglio selezionato; oppure può essere suddiviso in porzioni di peso e dimensioni diversi, ciascuna delle quali viene poi a sua volta singolarmente confezionata.

Inoltre il pezzo di carne o le porzioni da esso ottenute possono essere, prima del confezionamento, insaccati in budelli o reti elastiche al fine di conferire loro una sagoma regolare tendente alla forma cilindrica o di un parallelepipedo. In tale ultimo caso è vietato inserire in un unico budello o in un'unica rete elastica più pezzi di carne e/o porzioni da essi ottenute.

Art. 6.**Elementi che comprovano il legame con l'ambiente**

Il legame con la zona geografica si basa sulla reputazione del prodotto. Questa nasce anzitutto da una precisa situazione ambientale, che ha influito notevolmente sul fatto che la carne bovina sia sempre stata alla base dell'alimentazione della popolazione del Trentino. La



ricchezza di prati e pascoli, connessa alla conformazione in massima parte montana del territorio, ha infatti favorito l'allevamento del bestiame e quindi l'esistenza di una significativa produzione autoctona di carne.

Questo tipo di consumo è stato inoltre incrementato per un lungo periodo dall'esistenza di una particolare regolamentazione locale. A partire almeno dal Settecento, ma documenti più antichi lasciano supporre una consuetudine anteriore, venne infatti imposto a tutti i «forastieri», che transitavano nel Trentino con bestiame, di macellare e vendere al pubblico la quinta parte delle bestie trasportate (Vd. Bertoluzza, Statuto di Trento, libro II de' Sindici del 1714, cap. 8). Storicamente quindi l'esigenza di dare uno sbocco all'abbondanza sul mercato di carni concentrata in determinati periodi e la necessità di assicurare alla popolazione un approvvigionamento continuo nel corso di tutto l'anno sono all'origine della sopravvivenza di una pratica tradizionale di trattamento e conservazione quale appunto la Carne Salada, risalente all'antica Roma (Columella, De re rustica, XII 55) e altrove quasi completamente abbandonata. Che questa pratica si sia affermata in Trentino lo si deve anche alla situazione meteorologica del territorio, dal momento che i venti umidi meridionali spiranti dall'Adriatico nella parte orientale e dal lago di Garda nella parte occidentale (la famosa Öra) mantengono naturalmente quelle condizioni di umidità che consentono la produzione della salamoia e lo svolgimento in maniera ottimale del processo di maturazione del prodotto. Accanto ai fattori storici e naturali, determinanti appaiono anche i fattori umani. Il territorio è caratterizzato da una accentuata specializzazione produttiva nel settore delle carni trasformate, che evidenzia con ventisette specialità gastronomiche una specializzazione professionale altrettanto ricca. Si avvale di questo retroterra culturale anche la rinomanza del «saper fare» nella produzione della «Carne Salada del Trentino», un complesso di conoscenze ed esperienze sviluppatesi di generazione in generazione - dalla capacità di selezionare i tagli di carne e gli ingredienti più idonei alla perizia per l'ottenimento di una giusta maturazione - che ha dato luogo a un particolare affinamento della tecnica in uso. Dalla combinazione dei fattori storici, naturali e umani di questo ambiente ha quindi avuto origine la «Carne Salada del Trentino», che oggi non ha prodotti potenzialmente comparabili e si presenta pertanto come un giacimento gastronomico pressoché unico con alcune peculiarità largamente riconosciute: particolare magrezza, moderata sapidità, profumo delicato e caratteristico, aroma leggermente speziato, alto contenuto proteico e poca resistenza alla masticazione. Tali peculiarità sono state confermate come importanti motivazioni all'acquisto del prodotto nelle risposte dei consumatori riportate in una serie di indagini di mercato, commissionate dalla Camera di commercio di Trento e condotte dal 2006 al 2013 su campioni rappresentativi di popolazione nazionale e locale. Proprio su tali caratteristiche, frutto dell'intenso legame con il territorio, si è consolidata nel tempo la reputazione della «Carne Salada del Trentino». Nonostante il prodotto abbia avuto in origine una diffusione limitata al Trentino, la sua conoscenza, sia pure circoscritta alle classi superiori, ha varcato da secoli i confini di quest'area geografica, come si rileva da due manoscritti redatti in ambito signorile rispettivamente nel XV e nel XVI secolo: Il De arte coquinaria del Maestro Martino de' Rossi, una copia del quale è stata rinvenuta a Riva del Garda, che descrive la maniera di cucinare la «carbonata di carne salata», e il De Cucuina di Anonimo, che contiene la ricetta del «Coch di Carne salada». A due donne con il gusto e la passione della buona cucina va poi attribuito il merito, tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, di aver dato origine, attraverso il rilievo assegnato alla «Carne Salada del Trentino» nei loro fortunati ricettari, ad una popolarità estesa tanto a livello sociale che geografico (Italia e paesi dell'Impero asburgico). Le due autrici sono: Caterina Prato, il cui manuale di cucina, pubblicato nel 1858 in tedesco, venne dal 1892 ristampato più volte anche in italiano con grandissimo successo; e Giulia Turco Lazzari, che nel 1904 scrisse un importante e voluminoso manuale di cucina, successivamente compendiatosi ad uso del popolo in un più ridotto ricettario a larghissima diffusione dal titolo Il Piccolo Focolare (1908). Ma è soprattutto a partire dalla metà del Novecento che la reputazione del prodotto è notevolmente aumentata. Da allora infatti non vi è pubblicazione su prodotti tipici o piatti tradizionali né guida turistica o gastronomica,

sia essa a circolazione locale o nazionale, che fin dalle prime edizioni non faccia riferimento alla «Carne Salada del Trentino» come ad una delle espressioni più tipiche della cultura alimentare del territorio. Traspare da tali pubblicazioni, nonché dalle continue testimonianze sulla stampa periodica e in trasmissioni radiofoniche e televisive, come da tempo non sia più la necessità di conservare la carne a suggerire la produzione della «Carne Salada del Trentino», ma piuttosto la scelta deliberata di proporre al pubblico un prodotto di eccellenza con una lunga storia alle spalle.

Inoltre, contribuisce alla reputazione anche la presenza costante del piatto nella ristorazione locale, che offre a molti turisti l'opportunità di apprezzarne direttamente la bontà e le caratteristiche. La «Carne Salada» è inserita annualmente, a far data dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2000, nell'elenco ufficiale dei prodotti agroalimentari italiani per la Provincia autonoma di Trento.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: CSQA Certificazioni S.r.l., con sede a Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74; tel. 0445-313011; mail: csqa@csqa.it e PEC csqa@legalmail.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Confezionamento

La «Carne Salada del Trentino» viene posta in commercio: sottovuoto, nel caso del prodotto intero o porzionato; sottovuoto o in atmosfera modificata, nel caso del prodotto preaffettato.

La «Carne Salada del Trentino» può essere posta in commercio anche sfusa, ma in tal caso deve riportare un sigillo che consenta la tracciabilità e il controllo del prodotto.

Etichettatura


Ogni confezione di «Carne Salada del Trentino» deve riportare in etichetta:

la dicitura «Carne Salada del Trentino»;
la dicitura «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo «IGP»;

il simbolo previsto dalla normativa dell'UE per le indicazioni geografiche protette.

La confezione deve inoltre riportare il logo di seguito riprodotto, costituito da un profilo che si sviluppa in formato verticale su una forma di base rettangolare irregolare, presenta tre angoli arrotondati ed uno squadrato e al suo interno contiene l'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, una sagoma di testa di bovino adulto (che rappresenta la materia prima con cui viene realizzato il prodotto) e un profilo di vette montane (a richiamare il territorio trentino). Quest'ultimo, a sua volta, fa da sfondo alla dicitura «Carne Salada del Trentino» e all'acronimo «IGP» per i quali è utilizzato il font sans-serif «Montserrat» in maiuscolo nella sua variante «extrabold». I dati colorimetrici del profilo esterno, dell'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, della sagoma di testa di bovino e del profilo di vette montane sono i seguenti: CMYK: 100 | 85 | 0 | 30; Pantone: 2147C; RGB: 0 | 38 | 119; HEX:

#002677. Il rimanente spazio risulta invece di colore bianco. Il logo può essere riportato anche in bianco/nero.





Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità della «Carne Salada del Trentino»: è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto non espressamente prevista;

è consentito l'uso di ragioni/denominazioni sociali e marchi privati salvo che abbiano significato laudativo, risultino tali da trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal disciplinare;

è vietato associare al nome del prodotto immagini o termini che richiamano specifici territori all'interno della zona di produzione; è tuttavia ammesso, nel rispetto, della normativa vigente, l'uso di altri riferimenti veritieri e documentabili, ivi compresa l'illustrazione della storia del prodotto e/o dell'azienda produttrice, che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare;

è consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione adottati da enti istituzionali.

25A05510

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2025.

Conferma del contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili agli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC Programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle

relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori» che ha istituito, al comma 7, il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2022, n. 213, di disciplina delle modalità di accesso al FOI relativamente alle procedure di affidamento dei lavori da avviare nell'arco temporale dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;


Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, viene stabilito il rifinanziamento del FOI per le procedure del 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, sono state disciplinate le procedure per l'accesso, su base semestrale, al predetto Fondo per l'anno 2023;

Visti i decreti del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, ID 25491 del 28 marzo 2023, n. 159 del 26 maggio 2023, n. 183 del 3 agosto 2023, n. 185 dell'8 agosto 2023, n. 195 del 6 ottobre 2023, n. 207 del 3 novembre 2023, n. 211 del 17 novembre 2023, n. 220 del 5 dicembre 2023, n. 58 del 1° marzo 2024, n. 153 del 2 aprile 2024, n. 157 del 19 aprile 2024, n. 197 del 18 luglio 2024 e n. 211 del 30 luglio 2024, con i quali, con riferimento alle procedure del 2022 e del 2023, è stata disposta l'assegnazione delle risorse del FOI, tra altri, anche agli interventi ricompresi nelle misure M5C3I1.1.1, M5C3I1.2, M3C1I1.2.3, M3C1I1.3.1, M2C4I2.2 del PNRR e Programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNC;

Vista la decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, intervenendo su un totale di 96 misure, tra cui le misure M5C3I1.1.1, M5C3I1.2, M3C1I1.2.3, M3C1I1.3.1 e M2C4I2.2, per le quali è previsto il defianziamento a valere sulle risorse del PNRR;

Visto il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 29 aprile 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione



del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» che recepisce, tra l'altro, le decisioni del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e, all'art. 1, interviene sul definanziamento di specifiche misure del PNRR;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, che dispone che gli investimenti destinati alla realizzazione del Programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 12, comma 5, del predetto decreto-legge n. 19 del 2024, che stabilisce che, per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni a valere sul FOI purché detti interventi siano integralmente finanziati dalle amministrazioni pubbliche e che i cronoprogrammi siano aggiornati per garantire il completamento in linea con gli stanziamenti di bilancio;

Vista la nota prot. n. 55927 del 19 marzo 2025 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di effettuare la ricognizione degli interventi che mantengono l'assegnazione del FOI, ha chiesto alle amministrazioni titolari delle misure fuoriuscite di fornire il riscontro sui requisiti di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024;

Viste le note prot. n. 8372 del 18 aprile 2025 e n. 14487 del 31 luglio 2025 del Ministero della salute, prot. n. 2840 del 22 aprile 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 1295 del 6 giugno 2025 del Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, prot. n. 13397 del 9 giugno 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e le note prot. n. 68567 dell'8 luglio 2025, n. 75194 del 29 luglio 2025 e n. 76404 del 4 agosto 2025 del Ministero dell'interno con le quali sono state trasmesse le informazioni richieste unitamente ai cronoprogrammi aggiornati;

Tenuto conto che nell'elenco degli interventi del Ministero della salute trasmesso con le citate note sono riportati anche:

gli interventi delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, che, essendo esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 19 del 2024, restano finanziati a valere sulle risorse del PNC Programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», e per i quali, pertanto, non risulta necessario procedere alla conferma del contributo;

l'intervento avente il CUP: H22C22000050001 della Regione Emilia-Romagna sul quale è pervenuta formale rinuncia al contributo FOI, confluita nel decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 104 del 10 giugno 2024 e per il quale, pertanto, non si procede con la conferma;

l'intervento avente CUP: H51B22000680001, rientrante nel Programma «Verso un ospedale sicuro e so-

stenibile» per il quale la domanda da parte dell'ente era stata erroneamente presentata nell'ambito del Programma PNC-E1 «Salute, ambiente, biodiversità e clima»;

diciannove interventi, originariamente ricompresi nel Programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNC- E2 i quali a seguito di procedura ordinaria di rimodulazione con approvazione del Tavolo istituzionale, in conformità con i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), sono confluiti nella misura PNRR M6C211.2 - «Verso un ospedale sicuro e sostenibile»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022 e l'art. 12 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 che disciplinano le procedure di trasferimento delle risorse, stabilendo in particolare che:

le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR sono trasferite in favore dei conti di tesoreria *Next Generation UE-Italia* gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;

le risorse da destinare alle opere ed interventi ricadenti in ambiti diversi dal PNRR sono trasferite mediante le funzionalità del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse;

Vista la circolare del Ragioniere generale dello Stato n. 31 del 28 novembre 2023 che disciplina le procedure di trasferimento delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili per gli interventi ricadenti in ambiti diversi dal PNRR ai sensi della normativa citata;


Ritenuto di confermare l'assegnazione del contributo a valere sul FOI agli interventi per i quali le amministrazioni di riferimento hanno attestato il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 nonché di individuare il circuito finanziario da utilizzare per l'erogazione del contributo, ai sensi della predetta circolare del Ragioniere generale dello Stato n. 31 del 28 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli allegati

1. È approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, misure M5C3I1.1.1, M5C3I1.2, M3C1I1.2.3, M3C1I1.3.1, e M2C4I2.2, e del PNC, Programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» (PNC E.2), per i quali le amministrazioni hanno attestato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024. Con riferimento a tali interventi si procede alla conferma del contributo FOI e alla rideterminazione del circuito finanziario per il trasferimento delle risorse, ai sensi dell'art. 2, comma 1, per complessivi euro 766.742.131,78.



2. Gli interventi per i quali le amministrazioni hanno attestato la mancanza dei requisiti richiesti confluiscono nell'allegato 2. Per tali interventi, le assegnazioni FOI, complessivamente pari a euro 10.748.014,03, non sono confermate.

3. È approvato, inoltre, l'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco dei diciannove interventi del Ministero della salute confluiti nella misura PNRR M6C2I1.2 - «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», per i quali il FOI è confermato e con riferimento ai quali viene rideterminato il circuito finanziario ai sensi dell'art. 2, comma 2, per complessivi euro 11.737.120,22.

Art. 2.

Procedura di trasferimento delle risorse

1. Le risorse destinate ad opere o interventi contenuti nell'allegato 1 del presente decreto vengono trasferite, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022 e dell'art. 12 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 31 del 28 novembre 2023.

2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR, riportati nell'allegato 3, sono trasferite in favore dei conti di tesoreria *Next Generation UE-Italia* gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.

Art. 3.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2025

Il Ragioniere generale dello Stato: PERROTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

25A05525

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 settembre 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico», in Milano, nelle aree tematiche «cardiologia-pneumologia», «oncologia», «ematologia e immunologia», «neurologia», «gastroenterologia», «ostetricia e ginecologia» e «trapiantologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'articolo 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministero della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del vice Ministro della salute del 4 dicembre 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato, nelle discipline «urgenza ed emergenza nell'adulto e nel bambino» e «riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti», il carattere scientifico della Fondazio-



ne IRCCS di diritto pubblico «Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico», per la sede di Milano, via Sforza n. 28;

Vista la nota prot. n. 46164-U del 13 novembre 2023 con la quale il succitato Istituto, codice fiscale/partita I.V.A. n. 04724150968, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 6 novembre 2024 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del vice Ministro della salute del 4 dicembre 2020, sentita la Regione Lombardia, sono individuate per la Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico», le aree tematiche di afferenza di «cardiologia-pneumologia», «oncologia», «ematologia e immunologia», «neurologia», «gastroenterologia», «ostetricia e ginecologia» e «trapiantologia», relativamente alla sede di Milano, via Sforza n. 28;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale 28 febbraio 2025, redatta a seguito della *site-visit* presso la Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico» di Milano del 3 giugno 2025;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2025.0728998 del 20 agosto 2025, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico», per la sede di Milano, via Sforza n. 28;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nelle aree tematiche di afferenza di «cardiologia-pneumologia», «oncologia», «ematologia e immunologia», «neurologia», «gastroenterologia», «ostetricia e ginecologia» e «trapiantologia», della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico», per la sede di Milano, via Sforza n. 28.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 15 settembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A05542

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 8 ottobre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Giorgio - Società cooperativa - in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;


Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale delle cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «San Giorgio - società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione della medesima associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 201.044,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.229.000,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.184.291,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali, da azioni esecutive poste in essere da creditori e da un atto di pignoramento presso terzi;

Considerato che in data 22 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «San Giorgio - società cooperativa - in liquidazione», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 00267650109), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Rosignoli, nata a Ivrea (TO) il 15 maggio 1978 (codice fiscale RSGBBR78E55E379U), domiciliata in Candia Canavese (TO), via Roma n. 74/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro: URSO

25A05565

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 8 ottobre 2025.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026. (Delibera n. 3).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» e, in particolare, l'art. 9, comma 2, lettera *d*), in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto 30 ottobre 2023, n. 186, mediante cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituendo anche la denominazione di «Dipartimento per la mobilità sostenibile» con quella di «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» nell'ambito del quale opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

Visto il decreto ministeriale prot. n. RD 402 del 22 dicembre 2022, come novellato dal decreto ministeriale prot. n. RD 45 del 1° marzo 2023, con il quale, per la durata di un triennio, è stata ricostituita la composizione del Comitato centrale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, registrato presso la Corte dei conti in data 20 ottobre 2023 al n. 3305, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporto di interesse provinciale» e, in particolare l'art. 5, comma 1;

Vista la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante l'«esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazione e trasporti e porti lacunari» ed in particolare l'art. 1-*bis*, commi 1 e 2, con la quale viene stabilito che il contributo annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per le imprese iscritte all'albo della Provincia di Bolzano — in deroga a quanto previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — è versato direttamente all'amministrazione provinciale;

Considerato che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2026 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti a vario titolo;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 897.895 di cui 716.519 con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate;

Ritenuto, di dover confermare, per l'anno 2026, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2025 al netto di arrotondamenti all'unità per esigenze di semplificazione;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2026 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione, attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2026 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:

a) pagamento *on-line*, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta;


Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 25 settembre 2025;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2025, debbono corrispondere, per l'annualità 2026, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2026 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:



a) pagamento *on-line*, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.

Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2026 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1. quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;

1.2. ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,00
B	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,00
C	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50	26,00
D	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,00
E	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,00
F	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,00

1.3. ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,00
B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	8,00
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,00


Art. 3.

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2026 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Presidente: FINOCCHI



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 ottobre 2025.

Rettifica della determina n. 1224/2025 del 30 settembre 2025, concernente l'abolizione della Nota AIFA 92. (Determina n. 1322/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 1224/2025 del 30 settembre 2025, concernente «Abolizione della nota AIFA 92», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per erronea numerazione degli articoli che compongono il testo del deliberato;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 1224/2025 del 30 settembre 2025

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 1224/2025 del 30 settembre 2025, concernente «Abolizione della nota AIFA 92», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025.

Laddove è scritto:

«Art. 3 (disposizioni finali)»

leggasi:

«Art. 2 (disposizioni finali)».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 ottobre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A05566



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio ossidronato, «Technescan HDP».

Estratto determina AAM/PPA n. 621/2025 del 3 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TECHNESCAN HDP, confezione 039086018 «3 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini multidoso da 10 ml, procedura rinnovo nazionale, codice pratica FVRN/2021/72, con scadenza il 16 agosto 2022, è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

È autorizzata altresì, con procedura *worksharing* SE/H/XXXX/WS/825, la variazione di tipo II - C.I.4: modifica dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 11 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezioni 2 e 4 del foglio illustrativo, per armonizzare le informazioni dei medicinali a base dello stesso p.a. approvati a livello nazionale dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e altre modifiche editoriali.

Codice pratica: VN2/2024/122.

Titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V., con sede legale in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten - Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05514

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».

Estratto determina IP n. 746 del 29 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg *comprimidos* 60 *compimidos* dal Portogallo

con numero di autorizzazione 5787692, intestato alla società Upjohn Eesv Rivium Westlaan 142 - 2909 LD Capelle Aan Den IJssel, Olanda e prodotto da Mylan Hungary KFT. Mylan UTCA 1, Komárom 2900, Ungheria e da Pfizer Italia S.r.l. - località Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno (AP) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: XANAX - «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 045189204 (in base 10) 1C322N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 0,25 mg di Alprazolam;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato (E211), silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato.

Sostituire le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «come conservare XANAX» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario con quanto di seguito riportato:

compresse.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di XANAX e contenuto delle confezioni» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito indicato:

le compresse di «Xanax» da 0,25 mg sono compresse ovali di colore bianco con una linea di incisione;

le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX - «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 045189204.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura


Confezione: XANAX - «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 045189204.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale



e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05545

BANCA D'ITALIA

Sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria della Bank Sepah succursale di Roma

La Banca d'Italia, con provvedimento del 1° ottobre 2025, ha sottoposto Bank Sepah succursale di Roma ad amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 77 e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall'art. 12, comma 18, del decreto legislativo n. 109/2007.

Con il medesimo provvedimento, sono stati nominati i signori dott. Giovanni Mottura, quale commissario straordinario; avv. Nicola Marotta, avv. Vincenzo Donativi e dott. Giuseppe Perini, quali componenti del Comitato di sorveglianza.

L'avv. Vincenzo Donativi è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, lettera b), del TUB.

25A05512

Sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria della Persia International Bank Plc succursale di Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 1° ottobre 2025, ha sottoposto Persia International Bank Plc succursale di Milano ad amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 77 e 70, comma 1 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall'art. 12, comma 18 del decreto legislativo n. 109/2007.

Con il medesimo provvedimento, sono stati nominati i sigg. avv. Dino Donato Abate, quale commissario straordinario; prof. Claudio Cacciamani, dott.ssa Valeria Magni e prof. avv. Paolo Gualtieri, quali componenti del Comitato di sorveglianza.

Il prof. avv. Paolo Gualtieri è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, lettera b), del TUB.

25A05513

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 30 settembre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Gloria Gigante, Console onorario della Repubblica di Indonesia a Trieste.

25A05511

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta «Bergamotto di Reggio Calabria» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Bergamotto di Reggio Calabria» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Comitato promotore per la registrazione della Indicazione geografica protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 28 gennaio presso la sala Verde al piano terra della sede della Giunta regionale della Calabria, denominata Cittadella regionale Jole Santelli, contrada Germaneto di Catanzaro, e terminata l'istruttoria avviata per ottemperare al disposto della sentenza n. 5904/25 del Tribunale amministrativo regionale Lazio, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma, indirizzo Pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/1143; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29, paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251, del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.


ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Bergamotto di Reggio Calabria» è riservata ai frutti di bergamotto (*Citrus bergamia*) che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.



Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Bergamotto di Reggio Calabria» è riservata ai frutti delle *cultivar* «Fantastico», «Femminello» e «Castagnaro» appartenenti alla specie botanica *Citrus bergamia*. All'atto della immissione al commercio, i frutti di «Bergamotto di Reggio Calabria» appartenenti alle categorie commerciali «Extra», «B» e «II» presentano le seguenti caratteristiche:

colore della buccia: da verde chiaro a giallo;

forma del frutto: sferoidale o tipicamente «a pera» caratteristico del bergamotto;

dimensioni: da medio a grande con calibro minimo di 50 mm;

peso: non inferiore a 90 g;

polpa: di colore giallo o giallo-verde (citrino);

succo della polpa: di colore giallo con Grado Brix refrattometrico minimo di 7°Bx, acidità in acido citrico monoidrato da 31,5 g/l, Ratio (°Bx/Acidità in acido citrico) da 1,9.

Fermo restando che i requisiti previsti devono essere rispettati per il prodotto fresco, possono essere utilizzati esclusivamente per la trasformazione e fregiarsi della IGP «Bergamotto di Reggio Calabria», quei frutti con forma anche non sferoidale o piriforme appartenenti a categorie, classi di calibro, colore della buccia e peso diversi rispetto alle caratteristiche di cui sopra. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP «Bergamotto di Reggio Calabria» coincide con i confini amministrativi dei seguenti comuni della Provincia ovvero della Città metropolitana di Reggio Calabria: Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Melito di Porto Salvo, Roghudi, San Lorenzo, Bagaladi, Condofuri, Bova, Bova Marina, Palizzi, Brancaleone, Staiti, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Africo, Bianco, Caraffa del Bianco, Sant'Agata del Bianco, Casignana, Samo, Bovalino, Plati, Careri, San Luca, Benestare, Ardore, Ciminà, Sant'Illario dello Jonio, Portigliola, Locri, Antonimina, Gerace, San Giovanni di Gerace, Siderno, Grotteria, Mammola, Gioiosa ionica, Marina di Gioiosa, Roccella Jonica, Caulonia, Stignano, Riace, Stilo, Placanica, Bivongi, Camini, Monasterace.

Art. 4.

Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Sistemi di conduzione

I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. «Bergamotto di Reggio Calabria» sono riconducibili alle tecniche agronomiche consolidate nel territorio di produzione, in agricoltura convenzionale, in agricoltura integrata, in agricoltura biologica.

5.2 Impianti, sestii e densità di impianto

Per la produzione della IGP «Bergamotto di Reggio Calabria» sono utilizzati gli impianti di bergamotto già esistenti e gli impianti ottenuti da nuova costituzione o da riconversione varietale di agrumeti esistenti, garantendo materiale di propagazione utilizzato (marze, portinnesti, piante innestate) di categoria C.A.C. (*Conformitas Agraria Communitatis*), prodotto e garantito secondo le disposizioni legislative vigenti. I sestii di impianto possono essere di varia combinazione e comunque tali da garantire una densità di impianto massima di ottocentotrentatré piante ad ettaro, con una produzione massima di 400 q/ha di bergamotto.

5.3 Lavorazioni e gestione del terreno

Le lavorazioni, la cui frequenza e tipologia dipende dalla natura del terreno e dalle condizioni climatiche, dovranno interessare normalmente lo strato di terreno tale da evitare danni all'apparato radicale e tale da salvaguardare l'equilibrio della rizosfera. Le lavorazioni superficiali non saranno superiori a 20 cm di profondità. Sono ammesse pratiche di *minimum tillage* e *no tillage*, nonché di inerbimento controllato al fine di migliorare la fertilità fisica e la microporosità del terreno (nonché l'apporto di azoto nel caso di leguminose) soprattutto in presenza di terreni argillosi e di potenziale ristagno idrico e asfissia radicale.

5.4 Irrigazione

Sono ammessi esclusivamente impianti irrigui a basso volume sottochioma.

5.5 Epoca di raccolta e prescrizioni di massima

L'epoca di raccolta va da ottobre a marzo a seconda delle condizioni climatiche. È ammessa la sola raccolta manuale e prestando la massima cura, nel rispetto dell'integrità dell'esocarpo del frutto.

5.6 Condizionamento

Per i frutti destinati al mercato del fresco è permesso il condizionamento in cella di refrigerazione tramite la conservazione a temperature che non possono superare i 10°C. Non sono ammesse pratiche di maturazione artificiale dei frutti.

Art. 6.


Legame con il territorio

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. «Bergamotto di Reggio Calabria» è giustificata dalla reputazione e notorietà dell'agrumato conosciuto sin dal 1750, dovute essenzialmente a fattori geografici, geologici, pedo-climatici, storico-culturali riconosciuti (1886, «Il bergamotto nella Provincia di Reggio Calabria», Biagio Manicasteri - Monografia - Stab.Tip. Virz, Palermo; 2021, «Storia fantastica del bergamotto di Reggio Calabria» - F. Arillotta - Kaleidon editrice - Reggio Calabria;)

Gli studi effettuati a partire da fine 1800 e fino ad oggi, dimostrano come i fattori pedoclimatici abbiano influenzato e influenzino la coltivazione del bergamotto e le sue peculiarità (1822, «Biblioteca italiana, o sia giornale di letteratura, scienze e arti» - «Dell'aspetto della vegetazione nei dintorni di Reggio Calabria a cura del signor Brocchi», vol. 26, pag. 227 (Apr-Giu) - Milano; 1863, Atti del reale istituto d'incoraggiamento di Napoli, vol. 11, pag. 212 - Napoli). È verificato che al di fuori della definita «area vocata», il *Citrus bergamia* non esprime le proprie caratteristiche qualitative in termini di frutto, polpa e suo succo, oltre ad essere soggetto a problematiche fitosanitarie importanti. È dimostrato come il bergamotto che in passato è stato coltivato a macchia di leopardo lungo i litorali calabresi, nel tempo abbia ridotto l'areale fitoclimatico ottimale all'area vocata definita ormai storica (1894, «Annali di statistica - Statistica industriale», fascicolo LI, Provincia di Reggio Calabria, pag. 118 - Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale della statistica - Tipografia nazionale di G. Bertero, Roma; 1879 - «Annali 1878/79 della stazione agraria di Roma», Annesio Bomboletti, pag. 31 - Roma; 2023, «Umberto Zanotti Bianco in Aspromonte» - A. Focà - Iiriti editore - Reggio Calabria; 2015, volume «Storie di bergamotto», atti del convegno, Dip. agraria Università «Mediterranea» di Reggio Calabria - ed. Artemis S.r.l., Reggio Calabria: diciassette articoli scientifici e tecnici (AA.VV.).

Ciò per motivazioni soprattutto climatiche ovvero in termini di temperature massime e minime, in termini di escursioni termiche e ventosità, in termini di eliofanità oltre che per vocazionalità pedologica della fascia costiera coltivata a bergamotto. (1968, «Studio sul bergamotto», Giuseppe Spinelli - Grafiche Sgroi per Rotary Club, Reggio Calabria; 1971, «Due colture tipiche della Provincia di Reggio Calabria: il Bergamotto e il gelsomino», Ivana De Giorgio - Arti grafiche siciliane, Palermo; 1975, «L'agrumicoltura italiana», Paolo Spina in «Agrumicoltura», AA.VV. a cura di Rosario Auteri per Cassa per il Mezzogiorno e Consorzio di bonifica lago di Lentini (SR); 1975 - «La propagazione degli agrumi», Francesco Russo in «Agrumicoltura», AA.VV. a cura di Rosario Auteri per Cassa per il Mezzogiorno e Consorzio di bonifica lago di Lentini (SR).

Tale zona, di fatto, comincia dall'area dello Stretto a Nord (Villa San Giovanni) per terminare nell'area dell'alta Locride a sud (Monasterace). Area e sottozona in cui, nonostante alcune differenze pedologiche, vi è una omogenia climatica di base, costituente il microclima ottimale per la coltivazione del Bergamotto di Reggio Calabria dovuta all'effetto mitigante delle temperature in relazione al fenomeno delle correnti marine e quindi al conseguente spostamento di masse di aria a temperature costanti, dallo Stretto di Messina verso il mare Jonio. (2016, «Fenomeni



naturali e miti nell'area dello Stretto» - Angelo Vazzana - ed. Gangemi - Roma). Alcune prove di impianto fuori dall'area vocata hanno finora dato esito negativo e differente in termini di caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del frutto. (1928, «Il bergamotto - Coltivazione e industria: essenza - agro crudo - agrocotto - citrato di calcio - acido citrico. Ecc.» - Seconda edizione, Antonio Catanea - Biblioteca d'agricoltura e industrie affini - vol. LXXXIV - Francesco Battiato editore, Catania; 1928, «L'Italia agricola», G. Mottareale, numero di dicembre 1928 - Piacenza; 1929 - «La patria - Monografie regionali illustrate» - vol. «Basilicata e Calabria», G. Algranati - UTET, Torino; 1961, «La coltura del bergamotto nella Provincia di Reggio Calabria», Domenico Novembre - Monografia della Società geografica italiana, Roma; 1951, «Colonial Plant and Animal Products», vol. 2, n. 4 - H.M. Stationery Office, University of Minnesota; 1951, «Il bergamotto di Reggio Calabria», Pietro Spinelli - Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale, 45, fasc. 1-3, n. 6, 7-9; 2024, «Quality Evaluation of Bergamot Juice Produced in Different Areas of Calabria Region» - Foods, n. 13, 2080 (MDPI), A. Gattuso, R. Mafrica, S. Cannavò, D. Mafrica, A. De Bruno, M. Poiana).

È stato già da tempo e abbondantemente dimostrato, da studi scientifici e lavori di ricerca, come il microclima ovvero le condizioni pedoclimatiche dell'area vocata alla coltivazione del bergamotto di Reggio Calabria, determinino la reale qualità e quelle caratteristiche peculiari chimiche, organolettiche, nutrizionali e nutraceutiche che hanno reso da più di un secolo il Bergamotto di Reggio Calabria il prodotto identitario del territorio. (1930, «Statuto/Consorzio produttori bergamotto di Reggio Calabria», Surace presso: Biblioteca comunale «Pietro De Nava», Reggio Calabria; 1950 - «Tra bergamotti e abeti», Kazimiera Alberti in «L'anima della Calabria», Conte editore, Napoli; 1937, «Attraverso l'Italia», vol. VIII «Puglia, Lucania, Calabria - Touring Club Italiano; 1938, «Il bergamotto in Provincia di Reggio Calabria», Francesco Platzer in «Le condizioni economiche delle colture del limone e del Bergamotto» - Studi e monografie dell'Istituto nazionale di economia agraria, Roma; 1951, «Il Bergamotto di Reggio Calabria», Pietro Spinelli - Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale, 45, fasc. 1-3, n. 6, 7-9). Le evidenze documentali riguardano anche la storia del Bergamotto di Reggio Calabria e la sua grande influenza socio-economica in un arco temporale di più di duecentocinquanta anni (1979, «Viaggio in Calabria (1777-1778)», H. Swinburne - ed. Parallelo 38, Reggio Calabria; 1981, «Les charmes de la Calabre. Morceaux choisis d'après la Grande Grèce de François Lenormant», Enzo Liberale - edizioni Logos, Reggio Calabria; 2016, «Dal frutto al mito: il bergamotto di Reggio Calabria - René Bazin un viaggiatore in Calabria - 1894» - Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria, 2005, «Storia del bergamotto di Reggio Calabria», Pasquale Amato - Città del Sole edizioni, Reggio Calabria).


In particolare si è reso evidente il radicamento, in area vocata soprattutto, della «cultura» e della «coltura» del bergamotto, l'andamento crescente della sua superficie coltivata nel tempo e la denominazione storica «Bergamotto di Reggio Calabria», la crescita della commercializzazione del prodotto fresco e la crescita della produzione e commercializzazione di succhi e derivati soprattutto in ambito gastronomico ed agroalimentare (1997, «Un agrume molto colto. Il bergamotto, mito e storia», Carlo Mangiola, Giuseppe Polimeni - editrice Culture, Reggio Calabria; 2005, «Storia del bergamotto di Reggio Calabria», Pasquale Amato - Città del Sole edizioni, Reggio Calabria).

Del Bergamotto di Reggio Calabria in Europa e in Italia si hanno notizie fin dal 1600 per usi anche gastronomici (prodotto fresco e succo, liquoristica, canditi e altri prodotti al bergamotto). Si fa risalire al 1400 la prima piantumazione di bergamotto a Reggio Calabria. Fu Nicola Parisi a impiantare nel 1750 il primo bergamotteto intensivo a «Cala junchi» o «Rada Giunchi» di Reggio Calabria oggi nei pressi del centro cittadino sul lungomare. L'ascesa della coltura del bergamotto fu inarrestabile nei decenni e nei secoli successivi, con la creazione della cosiddetta «borghesia del bergamotto» consolidatasi fino al sisma del 1908 (2005, «Storia del bergamotto di Reggio Calabria», Pasquale Amato - Città del Sole edizioni, Reggio Calabria; 2009, «Eau de cologne - 300 anni farina», Markus Eckstein - J.P. Bahem Verlag, Colonia (DE); 2011 - «Tutela e sviluppo del bergamotto reggino», F. Nesci, N. Sapone, M. Baldari in «Atti della XXXII conferenza nazionale di scienze regionali»). L'utilizzo e la commercializzazione del frutto e derivati ha caratterizzato in un vasto lasso di tempo e fino agli anni '70 del '900, l'economia agricola ed agroindustriale di Reggio Calabria e dell'area vocata bergamotticola della Provincia di Reggio Calabria interessando così l'area dello Stretto, l'area grecanica, l'area della Ioride, all'interno dell'attuale Città Metropolitana di Reggio Calabria (1940 - «Economia, rassegna mensile di politica economica» - ed. Il Circolo di studi economici, Roma; 1894 - «Les italiens d'aujourd'hui», René Bazin - ed. Calmann Lévy, Parigi; 1863, atti del Reale istituto d'incoraggiamento di Napoli, vol. 11, pag. 212 - Napoli; 1879, «Annali 1878/79 della stazione agraria di Roma», Annesio Bomboletti, pag. 31 - Roma).

Negli anni '70 del '900 risultavano coltivati a bergamotto (nelle cv. Fantastico, Femminello e Castagnaro) più di 3.000 ettari di bergamotteto. In alcuni periodi antecedenti agli anni '30 e fino agli anni '60 si è arrivati anche a coltivare circa 4.000 ettari in area vocata. (2015 - «Il bergamotto di Reggio Calabria: le ragioni di un monocolto naturale, G.E. Agosteo in «Storie di bergamotto», atti del convegno, Dip. agraria Università «Mediterranea» di Reggio Calabria - ed. Artemis S.r.l., Reggio Calabria; 2015, «Il bergamotto di Reggio Calabria: una pianta, un prodotto, una risorsa» - on. Fortunato Aloï - Diaco, Bovalino (RC); 2013, «1865-1908, L'economia della Provincia di Reggio Calabria e l'attività della Camera di commercio» da «La Storia della Camera di Commercio di Reggio Calabria» (https://www.rc.camcom.gov.it/stampa/La-storia_211.htm) - 1933 «Bollettino di statistica e di legislazione comparata» (pag. 135) - Ministero delle finanze; 1933, «Rivista di politica economica» - Roma; 1936, «Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato» (pag. 278) - Ministero delle comunicazioni; 1936, «Rivista delle essenze, dei profumi e delle piante officinali» - ed. Brugnattelli, Roma; 1936, «La Conquista della terra» - Rass. opera naz. combattenti, Roma; 1937, «Rivista agricola» - Biblioteca nazionale centrale di Roma).

Il bergamotto è stato definito «l'oro verde» della Provincia di Reggio Calabria. Oggi il frutto e i suoi derivati gastronomici costituiscono il vero valore per il settore agricolo e per lo sviluppo rurale dell'intero comprensorio (2015, «Il bergamotto di Reggio Calabria: aspetti tecnici ed economici, Francesco Saverio Nesci in «Storie di bergamotto», Atti del convegno, Dip. agraria Università «Mediterranea» di Reggio Calabria - ed. Artemis S.r.l., Reggio Calabria; 1976 - «Il Mezzogiorno nel Parlamento repubblicano, (1948-1972)», P. Bini - Svimez - Ed. Gioffrè, Roma; 1979, «Indagine economico-agraria sulla bergamotticoltura», Francesco Bellia - Cassa per il Mezzogiorno, Progetto speciale n. 11; 1987, «Intervento del dott. Antonino Giummo, Capo ispettore prov. le agricoltura di Catanzaro e Commissario consorzio del bergamotto di Reggio Calabria» in atti del convegno «Agricoltura di qualità. Aspetti tecnici agronomici di mercato e della trasformazione», Regione Calabria - Ispettorato agricoltura, 36° Fiera internazionale agrumaria, Ente autonomo Fiera di Reggio Calabria, 23 novembre 1987).

Il legame prodotto-territorio e l'identitarietà del bergamotto di Reggio Calabria in quanto tale, è evidente sin dall'800 (1910, «L'Aspromonte occidentale», G. Malvezzi, U. Zanotti Bianco - Ristampa anastatica 2002 - Nuove edizioni Barbaro, Delianuova (RC); 1989 - «Il bergamotto di Reggio Calabria», Angelo Di Giacomo, Carlo Mangiola - Laruffa editore, Reggio Calabria; 1997; 1928, «Guida di Reggio Calabria e dintorni», P. Geraci, G. Croce - Tip. Giammusso e Pompeo, Cisari, Reggio Calabria; 1941, «La Domenica del Corriere», n. 27, anno 43 del 6 luglio 1941 - Supplemento illustrato del Corriere della Sera, Milano; 1957, «Agrumi ed essenze», Francesco La Face in «Capire la Calabria» a cura di Leonardo Sinisgalli e Vieri Freccia, per Elettrocondutture S.p.a., Milano; 2005, «Storia del bergamotto di Reggio Calabria», Pasquale Amato - Città del Sole edizioni, Reggio Calabria). A partire dalla metà degli anni '80 del '900 fino ad oggi, si contano diverse centinaia di iniziative pubbliche e private inerenti al bergamotto di Reggio Calabria inteso come frutto fresco e suoi derivati per l'industria agroalimentare anche connesso al marketing territoriale e al turismo integrato. La commercializzazione del bergamotto di Reggio Calabria quale prodotto fresco e dei suoi derivati ha coinvolto gradualmente dagli anni '70 tutta la filiera agricola e quella agroalimentare. Ma già nei decenni precedenti il prodotto fresco e i suoi derivati venivano consumati (1892 - «Frutti freschi e ortaggi», pagg. 167-168, Rodolfo Farneti - Fratelli Dumolard editori, Milano; 1926, «Il bergamotto ed i suoi derivati», Giuseppe Sergi - edizioni I.T.E.R., Reggio Calabria; 1991, «Il bergamotto di Reggio Calabria: dati tecnici ed economici», Andrea Zaghi su «Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura» - Edagricole, Bologna;.) Oggi vengono coltivati più di 1.500 ettari di bergamotto nell'area vocata e sono in continua crescita anche grazie agli interventi di sostegno della Regione Calabria (2020 - «Prima mappatura delle eccellenze della Provincia di Reggio Calabria: le aziende del bergamotto» - Report della Città metropolitana di Reggio Calabria - settore 8 Agricoltura, caccia e pesca (disponibile sul sito istituzionale). Oggi sono centinaia i prodotti agroalimentari e alimentari ottenuti con il frutto di bergamotto di Reggio Calabria realizzati da decine di aziende e connessi al turismo enogastronomico (1999, «La dolce via» - APT di Reggio Calabria; 2000, «Il bergamotto e altri agrumi in gastronomia», Roberto Spinelli e Mariella Sandicchi - Laruffa editore, Reggio Calabria; 2001, «Il bergamotto di Reggio Calabria: una pianta, un prodotto, una risorsa (la legge per la tutela e la valorizzazione di un bene agricolo e culturale)», Fortunato Aloï - Monografia, ed. Diaco, Bovalino (RC); 2001, «Gran Tour - Reggio Calabria, il meraviglioso bergamotto» - Regione Calabria; 2001, «Il dolce stil novo - Dessert», Stéphane Pierre Thierry - Pubblisfera edizioni, San Giovanni in fiore (CS); 2014, «Bergamotto.0 - Affermazione storica, scientifica e gastronomica», AA.VV. per International Research Center fo Food Safety & Health, Università Magna Graecia di Catanzaro - PON Ricerca e competitività 2007/2013 - Iiriti editore, Reggio Calabria; 2015, «Bergamotto di Reggio Calabria - curarsi degustando - Prodotti e usi per la gastronomia e il benessere» - Collana «I prodotti



del Sud» - AA.VV. - Accademia del bergamotto di Reggio Calabria e Museo nazionale del bergamotto di Reggio Calabria - Reggio Calabria; 2014 - «Il bergamotto», Michele De Luca - Laruffa editore, Reggio Calabria; 2014 - «Il Bergamotto, buono anche da bere», Rosario Previtera su «Origine» n. 4 - edizioni L'informatore Agrario S.r.l.;

Ciò anche grazie alla conoscenza e alla consapevolezza che il bergamotto di Reggio Calabria quale prodotto identitario e peculiare, è annoverabile sia come prodotto medicamentoso sia come prodotto classificabile nutraceutico tra i *superfood* e *functional food* ovvero come prodotto antiossidante a pieno titolo inserito nella dieta mediterranea (2003, «Bergamotto '98. Stato dell'arte: situazione attuale e prospettive», AA.VV. dagli atti del convegno internazionale del 1998 - Laruffa editore, Reggio Calabria; 2016, «Il Bergamotto - Collana di chimica degli alimenti - Monografia», Lydia Ferrara - ed. Aracne - Ariccia (RM); 2017, «Il processo N-HACCP per la valorizzazione di prodotti a base di Bergamotto», AA.VV. - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»; 2012, *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 2012 - Serie generale - n. 169 - Ministero della salute - decreto 9 luglio 2012 Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali - Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici applicabili in attesa della definizione dei *claims* sui «botanicals» a livello comunitario; 2012, «Il bergamotto, l'agrume dalle mille proprietà benefiche», dallo studio scientifico di: L. Di Donna, G. Gallucci, N. Malaj, G. Sindona, A. Caridi - Rivista Stringhe (Anno 2, n. 5) - Università degli studi della Calabria; 2013, «Il bergamotto, proprietà benefiche del principe degli agrumi» a cura di Giuseppe Germanò - Edimes, Pavia).

Anche in termini di videografia, il bergamotto di Reggio Calabria viene descritto sin dal dopoguerra con decine di trasmissioni e documentari (1936, Un prodotto nostrano: il bergamotto-Istituto Luce Cinecittà; 1964, La 16° Fiera internazionale essenze, agrumi, oli di Reggio Calabria-Istituto Luce Cinecittà) soprattutto a partire dagli anni '90 e fino ai giorni nostri in termini di identità e gastronomia con vari programmi Rai (Linea Verde, Linea Blu, Sereno Variabile, Geo&Geo, Buongiorno regione, TV7, Uno Mattina, altri), programmi di Mediaset (Mela Verde, Striscia la notizia, Cotto e mangiato, Gusto, altri), programmi di Italia 7 (Il condimento perfetto, altri), Tv locali e regionali, emittenti estere.

Dal 1963 ad oggi il Lions Club Reggio Calabria Host premia con il «Bergamotto d'oro di Reggio Calabria» le personalità di origini reggine che si sono distinte in Italia e nel mondo per la loro attività professionale, scientifica e culturale.

È degli anni '80 la produzione artigianale del sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria e del 1993 la creazione e promozione della nota «Torta Nosside al bergamotto di Reggio Calabria» che ha rappresentato la Calabria in numerosi eventi culturali e sportivi nazionali ed internazionali e trasmissioni televisive tra cui Linea Verde-Rai 1 la quale, insieme a decine di trasmissioni nazionali, regionali e locali, ha trattato negli anni più volte la filiera e le caratteristiche del bergamotto di Reggio Calabria. Oggi si produce la nota «Torta bergamotta» ad opera di vari pasticceri reggini unitamente a innumerevoli prodotti al bergamotto di Reggio Calabria.

Dal 2000 ad oggi, ad opera dell'Accademia del bergamotto di Reggio Calabria e del «Museo nazionale del bergamotto di Reggio Calabria» col patrocinio degli enti pubblici locali e regionali, si svolge ininterrottamente il premio nazionale «Bergafest - Bergamotto di Reggio Calabria in festa» che valorizza il bergamotto di Reggio Calabria premiando gli ambasciatori del bergamotto di Reggio Calabria scelti fra personalità nazionali ed internazionali del mondo del giornalismo, della televisione e dello spettacolo, della medicina, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia e dell'agroalimentare e premiando le aziende che producono i migliori prodotti al bergamotto di Reggio Calabria.

Dal 2006 ad oggi il Kiwanis Club «Città dello Stretto RC» del *Kiwanis International*-Distretto Italia San Marino, conferisce il premio «Bergamotto d'Argento di Reggio Calabria» ad illustri personalità italiane oriunde della provincia reggina che hanno contribuito allo sviluppo del Paese in vari settori.

Nell'anno accademico 2017/2018 l'Università degli studi «Mediterranea di Reggio Calabria» unitamente alle quattro associazioni di categoria, al Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, all'Accademia del bergamotto di Reggio Calabria, all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, alla camera di commercio di Reggio Calabria, a Confindustria Reggio Calabria, ha istituito il *Master* universitario di secondo livello per tecnico esperto «Il Bergamotto di Reggio Calabria - Produzione e valorizzazione».

Nel 2019 viene istituito il «Premio bergamotto di Reggio Calabria» dal «Comitato cittadino per il bergamotto di Reggio Calabria» in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (MARCC) che ospita i Bronzi di Riace. Il premio è rivolto anche alle eccellenze reggine ovvero agli *chef*, ai produttori e agli intellettuali che promuovono il bergamotto di Reggio Calabria.

Art. 7.

Controlli e struttura di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto rispetto al presente disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. n. 39 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale struttura è l'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., via S. Gaetano n. 74 - 36016 - Thiene (VI) - tel: +39 0445 313011 - fax: +39 0445 313070 - e-mail: csqa@csqa.it - www.csqa.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

8.1 Confezionamento del frutto

Possono ottenere la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria IGP» solo i bergamotti prodotti, condizionati e confezionati nell'area di riferimento indicata dal presente disciplinare poiché i frutti destinati al consumo fresco e alla trasformazione devono essere lavorati in prossimità della raccolta e dei luoghi di raccolta in quanto notoriamente soggetti a facile deperibilità. Il carico, il trasporto, lo scarico ovvero la movimentazione del prodotto, determinano la rottura degli otricoli ricchi di olio essenziale che causa la maculatura dell'epicarpo e la sua fessurazione con successiva ossidazione o fenomeni di marcescenza, comportando il danneggiamento e il deprezzamento generale dei frutti.

L'IGP «Bergamotto di Reggio Calabria» è immesso al consumo nelle seguenti confezioni:

- in contenitori e/o vassoi di: legno, plastica, cartone, altro materiale ecosostenibile e compostabile;
- in sacchi retinati di peso massimo di 5 Kg.

8.2 Etichettatura dei frutti freschi


Le confezioni dei frutti freschi destinate direttamente al consumo recano obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili:

- la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria IGP» e il logo;
- il simbolo europeo della IGP.

I bergamotti destinati alla trasformazione, possono essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, identificati con apposita etichetta riportante la dicitura «Bergamotto di Reggio Calabria IGP destinato alla trasformazione», il logo «Bergamotto di Reggio Calabria IGP» e il simbolo europeo dell'IGP.

8.3 Logo

Il logotipo risulta composto, come da figura sotto riportata, da un cerchio di colore azzurro con al centro l'immagine stilizzata a colori di un bergamotto affogliato nei colori giallo e verde sulla quale è impressa la dicitura in stampatello «IGP» spostata a destra e in colore verde. Sul bordo esterno del cerchio è indicata la dicitura circolare «BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA» in colore verde su fondo bianco.



Il *font* scelto per la parola «BERGAMOTTO» è «Formata Medium», mentre il *font* utilizzato per le parole «DI REGGIO CALABRIA» e «IGP» è «Bebas Neue», entrambi caratteri di immediata leggibilità e riconoscibilità.

Le tonalità di azzurro, giallo e verde sono le seguenti indicate in *Hex Color Code*, in tricromia e in quadricromia:

giallo:

#ddbc1f;

R 236 G 214 B 24;

C 10 M 23 Y 100 K 1;

azzurro:

#e6f2fb;

R 214 G 233 B 250;

C 14 M 0 Y 1 K 0;

verde:

#386539;

R 56 G 101 B 57;

C 90 M 30 Y 95 K 30.

25A05544

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-241) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 0 1 6 *

€ 1,00

